

Una legge per i sassi : votato dal Gran Consiglio ticinese all'unanimità il decreto-legge sulla disciplina nella ricerca di minerali, rocce e fossili

Autor(en): **Buffoli, Franco**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Gioventù e sport : rivista d'educazione sportiva della Scuola federale di ginnastica e sport Macolin**

Band (Jahr): **31 (1974)**

Heft 12

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1000835>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Una legge per i sassi

Votato dal Gran Consiglio ticinese all'unanimità il decreto-legge sulla disciplina nella ricerca di minerali, rocce e fossili

don Franco Buffoli

«FIAT LEX!» e la legge fu fatta. Per l'interesse superiore «di evitare il depauperamento di un determinato ambiente naturale e il pericolo rappresentato dall'uso di esplosivi o di macchine per la sicurezza pubblica» — proclama l'art. 1 del decreto-legge recentemente approvato dal Gran Consiglio del Cantone e Repubblica del Ticino, volto al disciplinamento della ricerca e raccolta di rocce minerali e fossili su territorio ticinese. Una ricerca e una raccolta che da qualche anno in qua erano divenute tanto sfacciatamente «libere» da indurre il buon senso, che fu già caposcuola nel settore in predicato, a muoversi e provocare, sia pure con mani vellutate, l'opinione pubblica a interessarsi del fenomeno offerto da gente del mestiere e non, che improvvisamente s'era accorta di come nel bel Ticino il «recercar de' minerali e fossili per niente ardua e difficile ella è; comunque sempre libera d'impicci da' legulei creati, sia» (anonimo). E — ciò aggiungiamo di nostro — «ab antiquo». Immaginatoci poco dopo l'invenzione della polvere da sparo. Il Ticino, si sa, è bonaccione e una legge che è una legge (con i suoi risvolti purtroppo — ma è costume delle leggi, chi non lo sa — incriminanti) non si vara se non quando sono stati superati i limiti della più longamine tolleranza. E un bel giorno (bello per gli archeologi, un po' meno forse per altri indirizzati all'indiscriminato uso dell'esplosivo), qualcuno — e chissà — forse costui nemmeno era professionalmente, come si dice, addentro alla materia, ma sicuramente mosso dall'insieme (ecologico, sempre) che sconvolge oggi un po' tutto e tutti, si è detto: «è una legge questa, che va fatta. E la facciamo». Ed è stata messa insieme, ed è qui, bene in vista, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti (quei difetti che il pignolo deve pure saper scorgere in ogni umana legge, altrimenti che pignolo sarebbe?). Ecco, il decreto-legge, nei suoi articoli, qui a lato, perchè anche i nostri lettori sportivi — particolarmente quanti di essi, e sono moltissimi, vanno per valli monti e rocce durante i mesi buoni — possono conoscerlo, apprezzarlo dovutamente e segnalarlo a chi può interessare. I pregi dell'insieme sono incontestabili; forse — lo affermiamo timidamente nel timore d'urtare nella suscettibilità di quanti hanno collaborato all'articolazione del decreto-legge (un lavoro certo improbo pensato e ponzato) — è lecito qualche dubbio sulla lucidità o chiarezza nel precisare come d'ora innanzi occorrerà comportarsi per non incorrere in qualcuno dei finissimi lacci qua e là nascosti negli articoli, punti e codicilli; sono scusati gli interrogativi che uno si può porre, stimolato dalle ripetizioni, riferimenti (d'altronde certamente intesi dalla mente del legislatore a meglio chiarificare il discorso generale), che allungano e confondono, logicamente e danno della chiarezza e dell'interpretazione.

I «fatali» per l'esercizio di referendum (contro tutto o parte del decreto-legge appena approvato) sono scaduti senza opposizione, che noi almeno si sappia. Ci sono giunte all'orecchio osservazioni, domande e pure lamenti da parte di costui e di costoro per questa e quell'altra ragione ritenute valide e qualcuna d'esse la sua buona parte accetta-

bile; ma nulla vieta che eventuali emendamenti possano venir presi in considerazioni «a posteriori» dai legislatori, per addolcire la severità del decreto-legge.

Per il momento resta ben fermo il principio — e ne va lode a chi nel Ticino s'è dato tanto da fare perchè lo stesso venisse finalmente riconosciuto e rispettato — che un'efficiente e superiore protezione anche in questo meraviglioso settore della natura (accenniamo pure soltanto ai microgioielli, per i più insospettabilmente celati in un anfratto di roccia, più che a un regolare sfruttamento dell'utilissimo quarzo, tanto per esemplificare) andava segnalato alla responsabilizzazione degli esperti e dei dilettanti.

Il decreto-legge 1974 sulla disciplina da imporsi per la ricerca di minerali, rocce e fossili su territorio ticinese è ormai una felice realtà. E non dev'essere un superamento impossibile degli ostacoli il farlo nostro, ascoltarlo, metterlo (o aiutare a farlo mettere) in pratica, difenderlo insomma. L'andar per cristalli e fossili, ne vogliamo essere certi, costituirà ancor più piacevole distensione; quel piacere che si prova sempre sentendo dietro di noi un provvedimento che non vuol castigare ma proteggere. È, se vi poniam mente, un altro piacevolissimo modo d'intendere il motto sempre valido dell'«uno per tutti, tutti per uno».

Art. 1

La legge ha lo scopo di evitare il depauperamento di un determinato ambiente naturale e il pericolo rappresentato, per la sicurezza pubblica, dell'uso di esplosivi e di macchine.

Art. 2

¹ Chi intende eseguire la ricerca e la raccolta di rocce, minerali e fossili deve farne notifica al dipartimento competente, il quale provvede ad inviare al richiedente le opportune direttive in materia.

² Chi, anche occasionalmente, trova rocce, minerali o fossili di pregio scientifico o commerciale è ugualmente soggetto agli obblighi previsti dagli art. 6 e 7.

Art. 3

È necessaria l'autorizzazione dipartimentale:

- a) quando si tratta di rocce, minerali o fossili degni di particolare protezione;
- b) quando la ricerca o la raccolta possono compromettere l'integrità del paesaggio;
- c) quando la ricerca o la raccolta avvengono a scopi commerciali.

Art. 4

¹ L'autorizzazione è annuale, personale, non trasferibile e può essere subordinata a condizioni.

² Essa è soggetta a una tassa variabile da un minimo di Fr. 50.— a un massimo di Fr. 2000.—.

³ Ove l'autorizzazione sia chiesta a scopi commerciali, il

massimo della tassa annuale è di Fr. 20 000.— ed al richiedente potranno essere addossate le spese di studi e perizie resi necessari per l'esame delle domande.

⁴ Sono esenti da tassa coloro che eseguono la ricerca e la raccolta per fini di interesse scientifico senza scopo di lucro, con autorizzazione preventiva ed alle condizioni stabilite dal dipartimento.

Art. 5

¹ Per la ricerca e la raccolta su fondo altrui, occorre inoltre il consenso del proprietario del fondo.

² I privati e gli enti pubblici proprietari possono subordinare il consenso a determinate condizioni, anche al pagamento di un compenso.

³ Se l'attività cagiona danni o situazioni di pericolo, il ricercatore deve indenizzarli, rispettivamente eliminarle.

Art. 6

¹ I cercatori sono tenuti a comunicare i ritrovamenti effettuati al dipartimento, il quale potrà acquisirne o espropriarne alcuni esemplari, dietro adeguato compenso allo scopritore.

² È applicabile la legge cantonale di espropriazione.

Art. 7

¹ I minerali, le rocce e i fossili estratti dal sottosuolo del Cantone e di cui sia riconosciuta la rarità o il pregio scientifico, sono proprietà dello Stato.

² Sono pure proprietà dello Stato tutti i ritrovamenti effettuati in relazione all'esecuzione di opere pubbliche cantonali.

³ Le indennità che potessero spettare al proprietario del fondo e allo scopritore sono regolate dal diritto civile (art. 724 par. 3 CCS).

⁴ Il dipartimento potrà assegnare gratificazioni o premi a coloro che validamente avranno contribuito alla scoperta o al recupero di rarità o campioni d'interesse scientifico.

Art. 8

¹ Sono vietate la ricerca e la raccolta di rocce, minerali e fossili eseguite mediante l'uso di esplosivi o macchine perforanti.

² Eccezioni potranno essere concesse di volta in volta e sempre sotto la vigilanza del dipartimento:

- a) quando si tratta di singoli giacimenti, il cui sfruttamento richiede necessariamente l'uso di esplosivi o macchine e sia dimostrato un interesse particolare;
- b) quando la ricerca e la raccolta sono fatte a fini di interesse scientifico.

Art. 9

Anche nei casi previsti dal par. 2 dell'art. 8 la ricerca e la raccolta con esplosivi o macchine perforanti non sono permesse:

- a) la domenica e agli altri giorni festivi riconosciuti;
- b) durante i periodi di caccia alta;
- c) nei luoghi dove abitualmente transitano persone o pascolano animali;
- d) dove c'è rischio di frane, smottamenti o valanghe;
- e) quando possono costituire pericolo o deturpare il paesaggio.

Art. 10

Il rilascio del permesso per l'uso di esplosivi o macchine perforanti deve essere in ogni caso subordinato alla stipulazione, da parte del titolare, di un'assicurazione sulla responsabilità civile che prevede la copertura di Fr. 1 000 000.— per sinistro e per l'insieme di danni provocati da morte, lesioni corporali e danni materiali.

Art. 11

L'autorizzazione di cui all'art. 3 o il permesso di cui all'art. 8 possono essere negati o revocati senza indennità quando l'interesse pubblico lo esige e in particolare quando il titolare non si attiene alle disposizioni di legge, alle direttive o alle condizioni stabilite dal dipartimento.

Art. 12

¹ Le autorità e i funzionari cantonali, comunali, patriziali e consortili, in specie la polizia, i guardiacaccia, i guardapesca, il personale forestale, devono, nell'adempimento delle loro funzioni, vigilare al rispetto del presente decreto.

² Il dipartimento, in collaborazione con la direzione del museo cantonale di storia naturale, vigila sugli scavi e cura la conservazione delle cose ritrovate ed acquisite.

³ Esso può, nell'adempimento di tali mansioni, richiedere interventi specifici delle autorità di cui al par. 1 o di altre persone all'uopo incaricate.

Art. 13

¹ Le contravvenzioni al presente decreto saranno punite con una multa sino a Fr. 30 000.—.

² La multa è inflitta dal dipartimento, osservata la procedura per i delitti di competenza del pretore e per le contravvenzioni.

³ Il dipartimento può procedere al sequestro dei ritrovamenti abusivi, nonché degli esplosivi e dei macchinari usati senza permesso.

⁴ È riservata l'azione penale.

Art. 14

Contro le decisioni dipartimentali è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato secondo la legge di procedura per le cause amministrative.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono appellabili davanti al tribunale cantonale amministrativo.

Art. 15

Le norme del presente decreto-legislativo sono applicabili nella misura in cui le fattispecie non soggiacciono alla legge sulle miniere e torbiere del 10 giugno 1853 e altre leggi o decreti speciali.

Art. 16

È abrogato il decreto legislativo per la tutela dei ritrovamenti di interesse scientifico del 25 gennaio 1943.

Art. 17

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del cantone. Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.